



3 OTT 2014

Reg. foglio 4432

Cons. Riccardo VENTRE

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti" ed, in particolare, l'art. 3;

VISTO il D.P.R. 7 aprile 2011, n. 144, recante "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali";

VISTA la legge 27 maggio 1991, n. 176, con la quale è stata ratificata la Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989;

VISTO il decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 286, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare le seguenti disposizioni: l'articolo 19 che stabilisce il divieto di espulsione dei minori stranieri; l'articolo 32 come modificato, da ultimo, dall'art. 3 della L. 2.08.2011, n. 129, il quale prevede che i minori stranieri non accompagnati possano convertire il permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età a condizione che siano affidati o sottoposti a tutela e abbiano ricevuto un parere positivo da parte del Comitato Minori Stranieri, oppure si trovino in Italia da almeno tre anni e abbiano partecipato a un progetto di integrazione sociale e civile per almeno due anni; l'articolo 33 che prevede l'istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Comitato per i minori stranieri; l'articolo 42 che prevede che lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, partecipano alla definizione e realizzazione delle misure di integrazione sociale degli stranieri;

VISTO il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione, ed in particolare l'articolo 28, che detta la disciplina del rilascio del permesso di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati;

VISTO il D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535, recante il regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, ed in particolare l'art. 5, il quale prevede che i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, che vengono a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al Comitato per i minori stranieri, che provvede al censimento dei minori medesimi con le modalità ivi indicate;

VISTO l'art. 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano;

CONSIDERATO che il Comitato per i minori stranieri, in quanto organismo collegiale in proroga, ha cessato in data 2 agosto 2012 le proprie attività ai sensi dell'art. 12, comma 20 del sopra citato D.L. n.95/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n.135/2012, con conseguente trasferimento delle medesime alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 1969 del 15.4.2011, relativa ai problemi legati all'arrivo, al soggiorno e al ritorno di minori non accompagnati in Europa;

R



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il Piano d'Azione sui minori non accompagnati, adottato con Comunicazione della Commissione europea del 6.5.2010 (SEC (2010)534);

VISTA la risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell'Unione europea (2012/2263(INI));

VISTO il proprio decreto del 31 gennaio 2014, registrato dalla Corte dei Conti il 14 aprile 2014, foglio 799, con il quale è stato adottato il Piano della Performance 2014-2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, contenente la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2014, emanata in data 30 gennaio 2014, registrata dalla Corte dei Conti il 27 marzo 2014, foglio 767, la quale prevede l'impegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il concorso di tutti gli attori pubblici e privati interessati, per il consolidamento dei sistemi di protezione dei minori stranieri non accompagnati;

VISTO l'art. 23, comma 11, del sopra citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e consentire una gestione ordinaria dell'accoglienza;

VISTO il medesimo comma 11, secondo il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente, con proprio decreto e nei limiti delle risorse di cui al citato fondo, alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

VISTA l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 33 del 28 dicembre 2012, finalizzata a regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria (dichiarato con il D.P.C.M. 12.2.2011 e prorogato fino al 31.12.2012 con il successivo D.P.C.M. 6.10.2011) ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'Interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale;

VISTA la nota congiunta Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'immigrazione delle politiche di integrazione - del 24 aprile 2013 (prot. nn. 3676 e 2503), con la quale, a seguito della chiusura dello stato di emergenza umanitaria disposta con l'ordinanza citata al capoverso precedente, sono state fornite istruzioni relative alle procedure riguardanti i sistemi di protezione dei minori stranieri non accompagnati e dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo;

VISTA la L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e, segnatamente, l'art.1, comma 203, che ha incrementato complessivamente di € 40 milioni la dotazione, per l'anno 2014, del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui € 30 milioni a valere sul Fondo di solidarietà comunale, conseguentemente ridotto, ed € 10 milioni a valere sulle risorse del Fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all'art.4, del D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.1.2009 n. 2 e all'art.12 della L. 12.11.2001, n.183, che a tal fine sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

PRESO ATTO che l'attuale disponibilità finanziaria del Fondo di cui all'art. 23, comma 11, del D.L. legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari ad € 30 milioni per l'anno 2014;

CONSIDERATA la necessità di distribuire equamente sul territorio nazionale le risorse relative al predetto fondo alla luce del principio del buon andamento e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, razionalizzando la gestione delle risorse disponibili anche alla luce dei finanziamenti già destinati dal Ministero dell'Interno all'accoglienza del target specifico di minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo;

CONSIDERATA altresì la necessità di sostenere gli enti locali maggiormente impegnati nell'accoglienza dei



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

minori stranieri non accompagnati, in considerazione del numero di giornate di accoglienza erogate e del maggiore onere sostenuto sia in termini di risorse impiegate, che nella programmazione e organizzazione dei relativi servizi;

RITENUTO congruo confermare, all'esito delle consultazioni con le altre PP.AA. coinvolte nei processi di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, sulla base della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati per l'anno 2014, in € 20,00 *pro die e pro capite*, l'ammontare del contributo da erogare ai Comuni, quale misura minima (corrispondente al medesimo livello fissato per l'anno 2013) di compartecipazione statale alle spese per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati sostenute dagli Enti locali, al fine di favorire una gestione ordinaria dell'attività di accoglienza;

RITENUTO pertanto di destinare le risorse del predetto fondo agli enti locali che provvedono, per il periodo 1.1.2014 - 31.12.2014 (salvo esaurimento delle risorse disponibili, prima del predetto termine finale) all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio nazionale, segnalati all'autorità competente, ai sensi dell'art. 5 del citato D.P.C.M. n. 535/1999, e presi in carico dai servizi comunali;

TENUTO CONTO inoltre che nel corso del primo semestre del 2014 si è intensificato il fenomeno degli sbarchi dei migranti lungo le coste italiane (in Sicilia, Puglia e Calabria) che ha riguardato un numero rilevante di minori stranieri non accompagnati, pari a 3451 unità, a fronte dei 932 sbarcati nel medesimo periodo nell'anno precedente;

RILEVATA, pertanto, la specifica necessità di sostenere gli enti locali interessati dal fenomeno degli sbarchi dei minori stranieri non accompagnati, anche in considerazione del conseguente maggiore onere gravante sugli stessi sia in termini di risorse impiegate, che nella programmazione e organizzazione dei relativi servizi;

CONSIDERATO che gli enti locali maggiormente esposti al fenomeno degli sbarchi non possono provvedere tempestivamente alla presa in carico dei minori stranieri non accompagnati in considerazione dell'elevato numero di minori sbarcati;

RITENUTO opportuno ancorare l'erogazione dei finanziamenti a favore degli Enti locali delle regioni Sicilia, Puglia e Calabria alla sola segnalazione all'autorità competente della presenza dei minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'art. 5 del citato D.P.C.M. n. 535/1999, sbarcati a decorrere dall'01.01.2014;

RITENUTO di dover procedere alla definizione dei criteri generali relativi all'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, per il corrente anno, al fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 5.8.2014;

DECRETA

Art. 1 – FINALITÀ

Il presente decreto stabilisce le modalità di copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, al fine di garantire una gestione ordinaria degli interventi che tenga in considerazione il loro superiore interesse e favorisca il rafforzamento della cooperazione interistituzionale tra i diversi livelli di governo nel coordinamento degli interventi rivolti ai predetti minori.

Art. 2 – ATTIVITÀ AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO

Il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati contribuisce alla copertura di una quota parte delle spese sostenute dagli enti locali per l'erogazione di servizi di accoglienza rivolti ai minori stranieri non accompagnati.

R



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Art. 3 – QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO

Le risorse destinate all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ammontano, alla data di adozione del presente decreto, ad € 30.000.000,00 (eurotrentamiloni/00).

Le risorse di cui al precedente capoverso saranno ripartite tra gli enti locali che erogheranno, per singolo semestre, almeno 10 giornate di accoglienza nei confronti dei beneficiari indicati nel successivo art.4

Il contributo è destinato alla copertura di una quota parte dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Il contributo spettante a ciascun ente locale sarà quantificato dalla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, sulla base della seguente formula matematica:

$$X = € 20,00 * A$$

X: contributo per l'ente locale;

A: giornate di accoglienza erogate.

Art. 4 – BENEFICIARI DELLE ATTIVITÀ

Per l'anno 2014, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili indicate al comma 1 del precedente art.3 e del criterio di quantificazione del contributo di cui al comma 2 del medesimo articolo, i beneficiari delle attività ammissibili al finanziamento sono:

- a) in tutte le regioni italiane, i minori stranieri non accompagnati la cui presenza e presa in carico (anche attraverso l'affido familiare), nel periodo 01.01.2014 – 31.12.2014, sia stata segnalata all'autorità competente, ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535;
- b) nelle Regioni Sicilia, Puglia e Calabria, i minori stranieri non accompagnati la cui presenza sia stata segnalata per la prima volta nel periodo 01.01.2014 – 31.12.2014, ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535, non ricompresi tra i minori di cui al precedente punto a).

Il termine finale di ammissibilità delle spese di accoglienza potrà essere anticipato, in caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 5 –EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà erogato in due *tranches*, a cadenza semestrale posticipata, ciascuna delle quali relativa alle giornate di accoglienza erogate dagli enti locali nel semestre di riferimento.

Con proprio atto da adottarsi da parte del Direttore generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, sono individuati, sulla base delle condizioni indicate al precedente art.3, gli enti locali destinatari del contributo e l'ammontare dello stesso spettante a ciascuno degli enti locali, quantificato, per ciascun semestre, in applicazione delle formula matematica indicata al precedente art.3, comma 3, nonché i nominativi dei minori stranieri non accompagnati ai quali il contributo si riferisce, le giornate di accoglienza erogate per ciascun minore e la struttura ospitante.

Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'atto di cui al precedente comma 2, gli enti locali destinatari del contributo dovranno manifestare alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione la propria volontà di accettare, anche parzialmente, il contributo o di rinunciare allo stesso. Il silenzio dell'ente locale equivale ad accettazione integrale del contributo.

Le eventuali economie di spesa, maturate al termine del secondo semestre 2014, saranno destinate all'incremento della misura minima *pro die pro capite* del contributo statale, ai fini della loro ripartizione proporzionale, tra tutti gli enti locali che hanno erogato nel periodo di riferimento 01.01.2014 - 31.12.2014



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

giornate di accoglienza nei confronti dei beneficiari indicati al precedente art.4.

Art. 6 – RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

Gli enti locali beneficiari del contributo presenteranno all'amministrazione erogante, ai sensi dell'art. 158 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il relativo rendiconto, entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo.

Art. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

Al presente decreto sarà data pubblicità nelle forme previste dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti e all'Ufficio Centrale del Bilancio per i controlli di rispettiva competenza.

Roma,

07 AGO. 2014


GIULIANO POLETTI